

# SEDE DELLE COMMISSIONI

## PRESIDENZA E INTERNO (1<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1962. — *Presidenza del Presidente BARACCO.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori e per la grazia e giustizia Mannironi.

IN SEDE REFERENTE, si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge: « *Norme sui referendum previsti dagli articoli 75 e 132 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo* » (956), già approvato dalla Camera dei deputati, e: « *Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sul referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione* » (957), d'iniziativa dei deputati Resta ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prende la parola il senatore Busoni, esprimendo avviso contrario alla unificazione dei due provvedimenti, nonchè agli emendamenti presentati dal relatore Zotta: propone invece l'approvazione dei disegni di legge separatamente, e senza modificazioni. Interviene nella discussione il senatore Gianquinto lamentando il ritardo nell'iter dei provvedimenti e dichiarandosi sfavorevole all'approvazione degli emendamenti del relatore, da lui ritenuti meramente formali, e quindi superflui, quando non addirittura dannosi.

Dopo un'ampia replica del relatore Zotta, il quale per converso riafferma l'opportunità di emendare i due testi approvati dall'altro ramo del Parlamento, si apre un lungo dibattito, nel corso del quale pren-

dono ripetutamente la parola i senatori Tupini, Gianquinto, Caruso, Sansone, Pagni, Picardi, Nencioni, Zampieri, Cerabona Busoni e Pellegrini, il relatore Zotta, il Presidente Baracco ed i Sottosegretari di Stato Bisori e Mannironi.

Al termine della discussione la Commissione, a maggioranza, autorizza il senatore Zotta a riferire oralmente all'Assemblea, in senso favorevole alla unificazione dei due disegni di legge, nel testo dal relatore stesso emendato.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione, dopo ampia relazione favorevole del senatore Picardi, e preso atto dell'assenso del Governo al riguardo, approva, senza modificazioni, il disegno di legge d'iniziativa del deputato Scalia: « *Norma integrativa dell'articolo 91 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* » (1983), già approvato dalla Camera dei deputati.

È altresì approvato, senza dibattito, nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge: « *Istituzione del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza* » (1973), in adesione alle favorevoli argomentazioni addotte dal relatore Picardi.

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1962. — *Presidenza del Presidente CADORNA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione prosegue nella discussione sul disegno di legge: « *Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare* » (1803).

Dopo che il Sottosegretario di Stato, onorevole Pelizzo, ha riassunto i termini della questione secondo i dati emersi nel dibattito tenuto nelle precedenti sedute, e dopo che il relatore, senatore Vallauri, ha espresso alcune sue perplessità in merito ad aspetti particolari del provvedimento, si passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 viene approvato senza modificazioni; l'articolo 2 è approvato in un nuovo testo del seguente tenore: « La retribuzione del personale è stabilita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro le seguenti misurazioni annue lorde: lire 2.000.000, per il posto di direttore; lire 2.150.000 per i posti di ricercatore e lire 1.170.000 per i posti di programmatore. Gli stipendi sopraindicati sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato della stessa categoria. Al personale spetta, inoltre, una tredicesima mensilità, da corrispondersi il 16 dicembre, in ragione di un dodicesimo dello stipendio annuo. Al personale spettano, infine, le quote di aggiunta di famiglia secondo le norme vigenti per il personale statale ».

È approvato, inoltre, un articolo aggiuntivo 2-bis, così formulato:

« All'assistenza sanitaria del personale provvede l'E.N.P.A.S., cui saranno versati i contributi relativi, con trattenuta sulle retribuzioni per la quota a carico dei dipendenti, nelle misure stabilite per i dipendenti statali. L'Amministrazione militare provvederà, inoltre, con apposita convenzione ad assicurare presso l'I.N.A.I.L. il personale contro i rischi di infortuni in servizio ».

Nell'articolo 3, all'ultimo comma, su proposta del senatore Jannuzzi, sono soppresse le parole: « o di riduzione del personale, ovvero per sopravvenuta inidoneità alle mansioni ».

Gli articoli dal 4 al 12 vengono approvati senza modificazioni; dopo di che sono approvati un nuovo testo dell'articolo 13 del seguente tenore: « All'onere annuo presunto di lire 200.000.000, derivante dalla presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante eguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 271 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio », e il disegno di legge nel suo complesso. Alla votazione dichiara di astenersi, per la sua parte politica, il senatore Vergani.

La Commissione passa, quindi, alla discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: « *Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei Corpi di Commissariato militare e marittimo e delle Capitanerie di porto* » (1989), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Cornaggia Medici, illustra la fondatezza delle ragioni che ispirano il provvedimento, a cui si dichiara pienamente favorevole.

Dopo alcune osservazioni del senatore De Luca e dopo un intervento del senatore Vergani, sono approvati senza modificazioni i tre articoli del disegno di legge, e il disegno di legge nel suo complesso.

Su relazione favorevole del senatore Cornaggia Medici, la Commissione approva senza modificazioni il disegno di legge d'iniziativa del deputato Buffone: « *Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito* » (1990), già approvato dalla Camera dei deputati.

Si passa, infine, alla discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « *Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica* » (1968).

Il relatore, senatore Piasenti, fa presente che il provvedimento ha per scopo di sanare una palese ingiustizia compiuta a danno dei più umili e trascurati servitori dello Stato che abbiano subito una infermità dovu-

ta a causa di servizio, e dei loro familiari, in caso di morte sempre per evento di servizio.

Dopo che i senatori Vergani, Jannuzzi, Massimo Lancellotti hanno espresso il loro parere favorevole, a nome delle rispettive parti politiche, e dopo che il Sottosegretario di Stato ha dichiarato di concordare pienamente con l'iniziativa assunta dal senatore Angelilli, si passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato senza modifiche; sono approvati, infine, un nuovo testo dell'articolo 2, in ottemperanza alle indicazioni prospettate dalla Commissione finanze e tesoro, del seguente tenore: « Alla copertura della spesa, prevista in lire 870.708.000 annue, si provvederà con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64 » e il disegno di legge nel suo complesso.

#### FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1962. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Pecoraro.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione riprende la discussione del disegno di legge: « *Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea* » (1917), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore Conti propone alcuni emendamenti all'articolo 1 e un emendamento soppressivo dell'articolo 2, intesi rispettivamente ad estendere i benefici di cui trattasi al carburante usato per le prove dei motori e per i voli di prova degli aeromobili e a non limitare nel tempo, come previsto nel testo attuale, i benefici anzidetti per i materiali di volo. Manifesta inoltre qualche perplessità in merito alla norma contenuta nell'articolo 4, che esclude la concessione del rimborso dei tributi già corrisposti a titolo definitivo.

Il Presidente ed il senatore Piola condividono tale perplessità del relatore e si dichiarano contrari alla retroattività del prov-

vedimento. Tale punto di vista è condiviso dai senatori Paratore, Ruggeri, Parri, Fortunati e Mariotti.

Inoltre i senatori Ruggeri e Mariotti esprimono qualche perplessità rispettivamente in merito alle conseguenze del provvedimento nei confronti degli altri mezzi di trasporto all'interno, che verrebbero, secondo il senatore Ruggeri, danneggiati, e nei confronti delle compagnie petrolifere straniere, che potrebbero essere, secondo il senatore Mariotti, avvantaggiate dal provvedimento.

Dopo ampia discussione, nel corso della quale, oltre ai precedenti oratori, prendono ripetutamente la parola anche il relatore ed il Sottosegretario Pecoraro, il quale risponde alle osservazioni formulate e fornisce i dati richiesti in merito alla situazione delle Società interessate circa il pagamento dei diritti di cui trattasi, la Commissione decide di escludere la decorrenza retroattiva del provvedimento.

L'articolo 1 è pertanto approvato nel seguente testo: « L'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, modificato con la legge 6 marzo 1950, n. 181, è sostituito con il seguente: " Alle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonché dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti e lubrificanti di qualsiasi tipo destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati ai fini dell'esercizio di tali servizi, nonché per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale.

Il beneficio di cui al precedente comma è, altresì, concesso alle Società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea " ».

In relazione alla esclusione della retroattività, derivante del nuovo testo dell'articolo 1, viene soppresso l'articolo 4. Sono soppressi altresì l'articolo 2, su proposta del relatore, e, su proposta del senatore Fortunati, l'articolo 5. L'articolo 3 è approvato senza modificazioni.

È approvato infine, dopo dichiarazione di astensione dal voto del senatore Ruggeri, il disegno di legge nel suo complesso.

**LAVORO (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1962. — *Presidenza del Presidente GRAVA.*

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Salari.

IN SEDE REFERENTE, la Commissione prende in esame il disegno di legge: « *Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti* » (2013-Urgenza). Riferisce il senatore Pezzini, dando anzitutto notizia dei pareri sostanzialmente favorevoli delle Commissioni finanze e giustizia e ricordando le principali leggi mediante le quali, in questo dopoguerra, è stato disciplinato il trattamento dei pensionati della Previdenza sociale. Il relatore illustra quindi i punti essenziali del nuovo provvedimento, col quale, in primo luogo, le misure mensili delle pensioni minime di vecchiaia e di invalidità vengono elevate a 15 mila e a 12 mila lire, a seconda che il beneficiario abbia più o meno di 65 anni; e si aumentano di circa il 30 per cento le altre pensioni contributive. Il disegno di legge affronta anche taluni problemi particolari non risolti dalle precedenti leggi del 1952 e del 1958: in proposito il relatore illustra le norme contenute negli articoli 3, 4, 5 e 7, che disciplinano appunto tali situazioni. Il senatore Pezzini dichiara poi di essersi domandato se il provvedimento non possa costituire un'occasione per risolvere alcune altre questioni aperte nel settore pensionistico: e dopo avere esaminato, insieme col Ministro e coi funzionari competenti, tali questioni e le proposte di legge presentate al riguardo da vari membri delle due Camere, il relatore annuncia che è sua intenzione proporre emendamenti aggiuntivi al disegno di legge, riguardanti taluni dei problemi sopra indicati: emendamenti che si riserva di precisare in una prossima seduta.

Il relatore conclude la sua esposizione dichiarando di ritenere che il disegno di legge, coi 296 miliardi di nuova spesa che comporta, rappresenti il massimo sforzo possibile in questo momento, e che pertanto

non sia possibile estenderne sostanzialmente la portata, secondo le proposte che sono state affacciate da talune parti politiche.

Prendono successivamente la parola i senatori Fiore, Gelmini, Varaldo, Barbareschi e il ministro Bertinelli. Quest'ultimo aderisce alle tesi esposte dal relatore, e **precisa che** presso gli uffici del Ministero sono in corso di studio gli emendamenti aggiuntivi a cui il senatore Pezzini ha fatto cenno; rispondendo quindi ad una domanda dello stesso relatore, il Ministro dichiara che il progetto per l'aumento delle pensioni ai contadini è già in stato di avanzata preparazione e sarà portato prossimamente all'esame del Consiglio dei ministri.

Il senatore Barbareschi, dopo aver riconosciuto il valore positivo del disegno di legge che si sta esaminando, si dichiara preoccupato per i crescenti limiti che la previdenza sociale impone, direttamente o indirettamente, alla possibilità di guadagno dei lavoratori, e conclude invitando il Governo ad affrontare una revisione radicale del sistema della previdenza, per assicurare l'attuazione delle provvidenze dovute ai pensionati secondo principi e metodi nuovi.

I senatori Fiore, Gelmini e Varaldo interloquiscono brevemente sull'ordine dei lavori, e in particolare sulla procedura di esame degli altri disegni di legge concernenti le pensioni degli artigiani e dei contadini.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla seduta che la Commissione terrà nella settimana prossima.

IN SEDE DELIBERANTE, viene discusso il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Martino Edoardo ed altri: « *Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.)* » (1988), già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisce il Presidente Grava, osservando che il provvedimento modifica la vigente legge 15 febbraio 1958, n. 91, che concedeva alla categoria dei veterinari soltanto l'assistenza di malattia, e l'indennità di un milione di lire ai familiari in caso di morte del titolare prima dei 65 anni di età. Il disegno di legge in discussione, approvato all'unanimità dalla Commissione della Camera dei deputati, prevede la concessione di una pensione di lire 390 mila annue al compimento del 65° anno di età, col versamen-

to di contributi pari a lire 36 mila annue da parte di tutti i veterinari, oltre alla contribuzione dell'1 per mille sull'imponibile di ricchezza mobile e all'imposizione di una marca di 150 lire sui certificati. Il relatore mette in rilievo che il sistema previdenziale posto in atto dal disegno di legge non comporta oneri a carico dello Stato; e dopo essersi soffermato analiticamente su alcune disposizioni del provvedimento, propone che questo sia approvato nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, con

un solo emendamento all'articolo 16 per correggere una svista evidente.

Prendono quindi la parola, brevemente, i senatori Boccassi, Simonucci, Varaldo, Zane, Pezzini ed il Sottosegretario di Stato Salari.

Il disegno di legge è quindi approvato secondo la proposta del relatore.

---

*Licenziato per la stampa  
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 20*